

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 139

45° anno

12 giugno 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 139/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 139/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2002/C 139/03	Notifica preventiva di un accordo di cooperazione (Caso COMP/38.380/F1 — Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni) ⁽¹⁾	5
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Consiglio	
2002/C 139/04	Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito	6

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 giugno 2002

(2002/C 139/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9417	LVL	lats lettoni	0,5801
JPY	yen giapponesi	118,14	MTL	lire maltesi	0,412
DKK	corone danesi	7,4361	PLN	zloty polacchi	3,8077
GBP	sterline inglesi	0,643	ROL	leu rumeni	31427
SEK	corone svedesi	9,1515	SIT	tolar sloveni	225,865
CHF	franchi svizzeri	1,4752	SKK	corone slovacche	44,460
ISK	corone islandesi	84,7	TRL	lire turche	1422000
NOK	corone norvegesi	7,424	AUD	dollari australiani	1,6623
BGN	lev bulgari	1,9505	CAD	dollari canadesi	1,4516
CYP	sterline cipriote	0,58025	HKD	dollari di Hong Kong	7,345
CZK	corone ceche	30,42	NZD	dollari neozelandesi	1,9355
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,6868
HUF	fiorini ungheresi	241,16	KRW	won sudcoreani	1144,64
LTL	litas lituani	3,4525	ZAR	rand sudafricani	9,4348

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2002/C 139/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2002/186/D	Regolamento relativo al procedimento di dimostrazione per la limitazione dei campi elettromagnetici (BEMFV)	16.8.2002
2002/191/NL	Regolamento del ministro dei Trasporti e delle acque di modifica del regolamento di definizione di requisiti per l'omologazione singola in relazione ad alcune modifiche tecniche	23.8.2002
2002/192/UK	Legge 1984 sulle costruzioni, regolamento 2000 sulle costruzioni, documento approvato P — Progetto di nuovi requisiti per la sicurezza degli impianti elettrici delle abitazioni. Documento di consultazione preparato dalla Divisione regolamenti sulle costruzioni	26.8.2002
2002/193/FIN	Progetto di legge del ministero dell'Industria e del commercio sull'aggiunta di vitamine e di taluni altri ingredienti ai generi alimentari	26.8.2002

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMWL.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
 34, avenue de la Porte-Neuve
 BP 10
 L-2010 Luxembourg
 Signor J.P. Hoffmann
 Tel.: (352) 46 97 46 1
 Fax: (352) 22 25 24
 Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
 Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Signor J. G. van der Heide
 Tel.: (31-50) 523 91 78
 Fax: (31-50) 523 92 19
 Signora H. Boekema
 Tel.: (31-50) 523 92 75
 X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
 Abt. II/1
 Stubenring 1
 A-1011 Wien
 Signora Haslinger-Fenzl
 Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
 Fax: (43-1) 715 96 51
 X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWVA;P=BMWVA;A=GV;C=AT
 Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
 X400:C=AT;A=GV;P=BMWVA;O=BMWVA;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
 Rua C à Avenida dos Três Vales
 P-2825 Monte da Caparica
 Signora Cândida Pires
 Tel.: (351-1) 294 81 00
 Fax: (351-1) 294 81 32
 X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
 Ministry of Trade and Industry
 Aleksanterinkatu 4
 PL 230 (PO Box 230)
 FIN-00171 Helsinki
 Signor Petri Kuurma
 Tel.: (358-9) 160 3627
 Fax: (358-9) 160 4022
 Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
 Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
 X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
 (National Board of Trade)
 Box 6803
 S-11 386 Stockholm
 Signora Kerstin Carlsson
 Tel.: (46) 86 90 48 00
 Fax: (46) 86 90 48 40
 Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
 X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
 Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
 Standards and Technical Regulations Directorate 2
 Bay 327
 151 Buckingham Palace Road
 London SW 1 W 9SS
 United Kingdom
 Signora Brenda O'Grady
 Tel.: (44) 171 215 14 88
 Fax: (44) 171 215 15 29
 X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
 C=GB
 Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
 Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
 X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
 Georgsdottir@surv.efta.be
 C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
 Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Notifica preventiva di un accordo di cooperazione
(Caso COMP/38.380/F1 — Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni)

(2002/C 139/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 4 marzo 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, di un accordo di costituzione di un'impresa comune da parte delle imprese Whirlpool Europe BV (Paesi Bassi), Electrolux Home Products Corporation NV (Belgio) e BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Germania). In data 3 maggio 2002, alla Commissione è pervenuta una modifica di detta notifica con la quale si comunicava che a partire da tale data l'impresa Merloni Elettrodomestici SpA (Italia) sarebbe diventata azionista dell'Impresa comune. Oggetto dell'impresa comune è a) inizialmente, la creazione di un accesso e di una gestione comuni per quanto riguarda i portali business-to-business («B2B»), attualmente separati, delle società partecipanti attraverso un nuovo portale (<http://www.tradeplace.com>); b) in una fase successiva, l'eventuale messa a punto di un portale XML system-to-system e di un mercato elettronico nel settore degli elettrodomestici.

2. Il nuovo portale, così come eventualmente il portale XML system-to-system ed il mercato elettronico, avranno carattere neutro e saranno aperti a tutti i rivenditori e distributori commerciali, clienti delle società che intendono utilizzare il portale. Essi saranno inoltre aperti a tutti i venditori (produttori e distributori) di prodotti bianchi all'interno del territorio dell'accordo ⁽²⁾ a condizione che essi rispettino le norme comunitarie e la legislazione dei paesi interessati facenti parte del territorio e a condizione che i prodotti venduti in Europa siano conformi a norme uguali o equivalenti alle norme di rendimento energetico stabilite nella più recente versione degli «Impegni volontari per la riduzione dei consumi energetici» del CECED.

L'impresa comune consentirà alle società partecipanti di semplificare le loro operazioni e di esternalizzare parte della loro attività nel campo della gestione e della tecnologia dell'informazione. Gli acquirenti disporranno di un accesso più agevole alle informazioni e saranno inoltre in grado di effettuare più facilmente confronti tra i prodotti e i prezzi delle diverse società partecipanti. Non sono previste la vendita congiunta dei prodotti, né la condivisione di informazioni riservate.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento n. 17.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.

5. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 295 01 28] o per posta, indicando il riferimento COMP/38.380/F1, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Antitrust
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pagg. 204.

⁽²⁾ Il territorio comprende tutti gli Stati membri dell'Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Albania, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Jugoslavia.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito

(2002/C 139/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ⁽⁵⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le norme per il rilascio dei visti alla frontiera a marittimi in transito richiedono una chiarificazione ed un aggiornamento, in particolare per consentire il rilascio in frontiera di visti di transito collettivi a marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi fintantoché il periodo di transito è limitato.

(2) È pertanto necessario sostituire le norme contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen, del 19 dicembre 1996, riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito [SCH/Com-ex(96) 27] ⁽³⁾ con le norme definite dal presente regolamento. Per chiarezza, dette norme dovrebbero essere integrate alle norme generali contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen, del 26 aprile 1994, riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera [SCH/Com-ex(94) 2] ⁽⁴⁾, che corrisponde altresì all'allegato XIV del manuale comune. Le summenzionate decisioni e l'allegato dovrebbero essere abrogati.

(3) Al momento di decidere il formato del foglio distinto, menzionato nell'allegato I, su cui il visto collettivo di transito dovrebbe essere apposto, gli Stati membri dovrebbero tener conto del modello uniforme come stabilito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile

(4) Durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato e in attesa di una revisione da parte del Consiglio delle condizioni alle quali siffatti poteri esecutivi verrebbero conferiti alla Commissione alla fine di detto periodo di transizione, il Consiglio si riserva il diritto di modificare all'occorrenza gli allegati del presente regolamento. L'attribuzione di detti poteri esecutivi al Consiglio è necessaria per poter disporre di una procedura flessibile istituita in un periodo iniziale dopo l'adozione del presente regolamento. Ciò consente agli Stati membri o alla Commissione di proporre modifiche urgenti alle istruzioni riportate nell'allegato I nonché al formulario riportato nell'allegato II, alla luce dell'esperienza raccolta nella loro utilizzazione.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(6) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ ...

⁽²⁾ ...

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 182.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 163.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del suddetto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In circostanze eccezionali, un cittadino di un paese terzo che deve essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, può usufruire di un visto di breve soggiorno rilasciato alla frontiera se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ⁽¹⁾, in seguito denominata la «convenzione Schengen»;
- b) fa valere un motivo «imprevedibile ed imperioso» d'ingresso comprovato da un documento giustificativo; e
- c) il suo viaggio di ritorno nel paese d'origine o il transito verso un paese terzo devono essere garantiti.

2. Un visto rilasciato alla frontiera, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, a seconda dei casi, può essere:

- a) un visto uniforme; o
- b) un visto con validità territoriale limitata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione Schengen.

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più d'un ingresso. In caso di visto di breve soggiorno, la sua validità non deve essere superiore a quindici giorni.

3. Un cittadino di un paese terzo che richiede un visto di transito alla frontiera deve essere in possesso del visto richiesto per continuare il suo viaggio verso Stati di transito diversi dagli Stati membri e verso lo Stato di destinazione. Il visto di transito rilasciato permetterà il transito diretto attraverso il territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

La validità di detto visto di transito non dovrà superare i cinque giorni.

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

4. In linea di principio, ai cittadini di un paese terzo che rientrano nella categoria di persone per le quali è necessario consultare una o più autorità centrali degli altri Stati membri, non verrà rilasciato un visto alla frontiera.

Ciò nondimeno, in casi eccezionali, a dette persone potrà essere rilasciato un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione Schengen.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:

- a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c); e
- b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

Il visto di transito conterrà l'indicazione che il titolare è un marittimo.

2. Ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto collettivo di transito alla frontiera, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per ognuno dei marittimi facenti parte del gruppo.

3. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a uno o più marittimi in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato I.

4. Nell'eseguire le suddette istruzioni, le autorità nazionali competenti degli Stati membri scambiano le necessarie informazioni concernenti il marittimo o i marittimi in questione mediante un formulario per i marittimi in transito quale è riportato nell'allegato II, debitamente completato.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica all'occorrenza gli allegati I e II.

Articolo 4

Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento di Stati, unità territoriali e passaporti, documenti di viaggio e di identità rilasciati dalle loro autorità.

Articolo 5

1. Vengono abrogati i seguenti testi:

- a) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Com-ex(94) 2] del 26 aprile 1994;
- b) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Com-ex(96) 27] del 19 dicembre 1996; e
- c) allegato XIV del manuale comune.

2. Il punto 5 e il punto 5.1 della parte II del manuale comune sono sostituiti da un riferimento al testo del presente regolamento, che recita quanto segue:

«Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera figurano nel regolamento (CE) n. .../2002 del Consiglio, del ... , relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.»

3. La seguente frase va aggiunta alla fine del punto 2.1.4 della parte I delle istruzioni consolari comuni:

«In deroga a quanto precede, i visti collettivi di transito possono essere rilasciati a marittimi ai sensi delle disposizioni del

regolamento (CE) n. .../2002 del Consiglio, del ... , relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

ALLEGATO I

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI IN FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di prevedere una regolamentazione per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Nella misura in cui si proceda al rilascio di un visto in frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità di tale rilascio è a carico dello Stato membro che rilascia il visto.

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

«porto Schengen»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

«aeroporto Schengen»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

«territorio Schengen»: il territorio degli Stati membri in cui l'acquis di Schengen è applicato pienamente.

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa in un porto Schengen

a) Ingresso nel territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto Schengen in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
- le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,
- per mezzo di un formulario debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale figura all'allegato II), le autorità competenti del porto Schengen informano le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto in frontiera,

- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso o di uscita possono procedere al rilascio in frontiera di un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita Schengen e consegnato al marittimo interessato.

b) Ingresso nel territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

- si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso un aeroporto Schengen, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio Schengen.

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto Schengen

a) Uscita dal territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio Schengen attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti rilasciano un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

b) Uscita dal territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

- si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto Schengen.

III. Trasbordo da una nave entrata in un porto Schengen ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen

- La compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio Schengen attraverso un porto situato in un altro Stato Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto Schengen dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio Schengen. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen,
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti rilasciano un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

IV. Rilascio in frontiera di un visto collettivo a marittimi in transito

- Ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto di transito collettivo che sarà apposto su un foglio distinto.
- Tale foglio distinto indicherà, ordinati numericamente, i dati personali (cognome e nome, data di nascita, nazionalità e numero del documento di viaggio) di tutti i marittimi interessati. I dati relativi al primo e all'ultimo marittimo sono riprodotti due volte onde evitare falsificazioni e aggiunte.
- Per il rilascio di questo tipo di visto si applicano le stesse modalità previste in queste istruzioni per il rilascio ai marittimi di visti individuali.

ESAME PUNTO PER PUNTO DEL FORMULARIO

I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

1. A. Cognome ⁽¹⁾
 - B. Nomi
 - C. Nazionalità
 - D. Rango/grado
2. A. Luogo di nascita
 - B. Data di nascita
3. A. Numero del passaporto
 - B. Data di rilascio
 - C. Durata di validità
4. A. Numero del libretto per marittimi
 - B. Data di rilascio
 - C. Durata di validità

I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della nazionalità del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

5. Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave)
6. A. Denominazione della nave
 - B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
7. A. Data di arrivo della nave
 - B. Provenienza (porto) della nave

Lettera «A» riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi
8. A. Data di partenza della nave
 - B. Destinazione della nave (prossimo porto)

I punti 7 A e 8 A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi. Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

9. 9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà o del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio

⁽¹⁾ Indicare il cognome che figura sul passaporto

10. Motivo della domanda

- a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà
- b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio Schengen, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio Schengen è da considerare come sbarco per fine ingaggio
- c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.

11. Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio Schengen per viaggiare verso la sua destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

- a) automobile (autobus)
- b) treno
- c) aereo

12. Data di arrivo (nel territorio Schengen)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio Schengen attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera Schengen (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio Schengen.

Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per imbarcarsi su un'altra nave non situata nel territorio Schengen, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio Schengen).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- a) automobile, autobus: targa
- b) treno: denominazione, numero
- c) dati relativi al volo aereo: data, ora e numero di volo

13. Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agenzia marittima per soggiorno ed eventuali spese di rimpatrio

Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare la lista allegata con i dati indicati ai punti da 1 A a 4 C.
